

## Verbale di accordo

Il giorno 8 marzo 2012, alle ore 16,00, presso la sede della società C.D.A. S.r.l. in liquidazione (di seguito "**CDA**" o "**Società**") in Bologna, via del Fonditore n. 4, C.F. e P.IVA 02257080370, nonché in concordato preventivo (procedura n. CP 14/2011), si sono incontrate le Parti sotto elencate:

per CDA:

- il dott. Helmut Haslauer (Liquidatore), assistito dal Rag. Sergio Stelitano e l'avv. Roberta Russo

per le Organizzazioni Sindacali ("**OO.SS.**"):

- il sig. Ignazio Reina della FILCAMS-CGIL di Bologna e con delega della FILCAMS-CGIL nazionale

E', altresì, presente per la procedura concorsuale il Commissario, dott. Stefano D'Orsi

Premesso che:

- (i) in data 20 febbraio 2012, CDA ha inoltrato alle OO.SS. nonché alle interessate istituzioni pubbliche comunicazione in relazione all'avvio della procedura di licenziamento collettivo e mobilità ex art. 3, comma 3, 4 e 24, L. 223/1991 per un numero pari a tutto il personale dipendente della Società, per complessive 91 unità;
- (ii) a seguito di detta comunicazione, le OO.SS. chiedevano l'avviarsi della fase di esame congiunto, per il quale veniva convocata la riunione odierna;
- (iii) nella predetta comunicazione CDA dava atto:
  - di essere stata ammessa in data 27 gennaio 2012, alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, come da decreto del Tribunale di Bologna, Sez. quarta civile – fallimentare;
  - di non aver individuato negli ultimi mesi terzi interessati all'affitto/cessione dell'azienda o di rami della stessa (eccetto per quanto riguarda l'unità locale di Savona);
  - di essersi vista, quindi, costretta a cessare la propria attività, provvedendo – in un'ottica liquidatoria - alla vendita delle giacenze di magazzino e degli ulteriori beni aziendali, non essendo individuabili misure alternative rispetto alla cessazione dell'attività;
- (iv) al fine di porre in essere misure idonee a limitare gli effetti sociali della cessazione dell'impresa, nonché di garantire una continuità di reddito a tutti i lavoratori della Società - i quali, in ragione dell'intervenuta ammissione della Società al concordato preventivo e alla conseguente anticipata chiusura della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ("**CIGS per Crisi**") non hanno più diritto a detto trattamento - la Società ha provveduto, con urgenza, ad inoltrare la comunicazione prevista dall'art. 5, comma 4, L. 164/1975, relativa alla richiesta di intervento della Cassa integrazione concorsuale ai sensi dell'art. 3, L. 223/1991 ("**Cassa Concorsuale**");
- (v) a seguito della richiesta di Cassa Concorsuale, è stato fissato l'incontro per l'esame congiunto di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 218/2000 che si terrà presso il Ministero del Lavoro in data 19 marzo 2012;
- (vi) le parti hanno, dunque, approfondito nel corso dell'esame congiunto, la situazione aziendale e le ragioni della prevista riduzione del personale connesse al fatto che non è prevedibile una ripresa dell'attività aziendale.

**Tutto ciò considerato, le Parti hanno concordato quanto segue:**





1


1. CDA conferma l'irreversibilità della situazione aziendale, che non consente la continuazione dell'attività e, dunque, l'impianto generale della comunicazione d'apertura della procedura.
2. Le parti in ragione di quanto indicato al punto (iv) delle premesse, convengono sulla necessità di far ricorso alla Cassa Concorsuale e, pertanto, di rinnovare detto accordo nell'ambito della procedura avviata davanti al Ministero del Lavoro.
3. I tempi di attuazione del programma di collocamento in mobilità conseguente a cessazione dell'attività, sono strettamente connessi all'autorizzazione della Cassa Concorsuale e alle esigenze organizzative della Società relative allo svolgimento delle residuali attività di liquidazione ed alla gestione della procedura concorsuale in corso e pertanto le parti concordano circa la deroga al termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 8, comma 4, Legge n. 236/1993, che si intende prorogato, sino all'ultimo giorno di Cassa Concorsuale al fine di agevolare i lavoratori nella ricerca e attivazione di un reinserimento lavorativo, per tutta la durata della copertura del predetto ammortizzatore sociale.
4. In ragione di quanto sopra e del fatto che la presente procedura – avviata contestualmente alla richiesta di Cassa Concorsuale – rappresenta una misura per agevolare i lavoratori nella ricerca e attivazione di un reinserimento lavorativo, sia con ricollocazione presso aziende terze sia mediante realizzazione di progetti di auto imprenditorialità ovvero nel raggiungimento dei requisiti pensionistici, concordano (conformemente a quanto discusso in fase di trattativa fin dall'inizio dello stato di crisi che ha colpito la Società), che, nell'arco di vigenza della Cassa Concorsuale, i lavoratori da collocare in mobilità saranno coloro che manifesteranno per iscritto la propria volontà di non opporsi al licenziamento e alla collocazione in mobilità, ciò sempre nel rispetto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative della Società, ed a condizione che si rendano disponibili alla firma di un verbale di conciliazione, di cui al punto 5. Le Parti concordano, altresì, che si procederà alla collocazione in mobilità soltanto a seguito della sottoscrizione dell'accordo relativo alla Cassa Concorsuale, il cui esame in sede ministeriale è fissato per il 19 marzo 2012.
5. Con riferimento a tutti i lavoratori che accederanno alla mobilità volontaria, le Parti concordano che sarà sottoscritto un verbale in sede protetta ai sensi dell'art. 410 e 411 c.p.c. il cui testo è allegato al presente accordo sub allegato 1.
6. Le Parti si impegnano ad incontrarsi, entro tre mesi prima della conclusione del periodo di Cassa Concorsuale, al fine di verificare (i) il numero dei dipendenti sino a quel momento collocati, su base volontaria, in mobilità e (ii) nel caso in cui dovessero risultare ancora lavoratori in forza, l'avvio delle procedure di legge relative alla mobilità.
7. Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti dichiarano di aver esaurito, a tutti gli effetti, la procedura di legge anche per quanto riguarda l'art. 24, comma 3, della L. 223/1991 e che, in ragione del dettato dell'art. 3, comma 3, L. 223/1991 non è dovuto alcun contributo di ingresso a carico dell'impresa ex art. 5, comma 4, L. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto

Per CDA in liquidazione





Per le OO.SS.



Il Commissario

Per presa d'atto



**VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE**  
(art. 2113, comma IV, c.c.; artt. 410 e 411 comma III c.p.c.).

Addi [●], in ●] presso la sede di [●], sono presenti i Sigg.ri [●], nella loro qualità di conciliatori designati rispettivamente, dalle Organizzazioni SINDACALI [●], hanno esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra:

[●] (di seguito il Lavoratore) che ha conferito espresso mandato alla Organizzazione Sindacale sopra citata per l'assistenza nella presente conciliazione e

e

la Società **C.D.A. S.r.l.** (di seguito anche "Società") in persona del liquidatore, sig. [●] che dichiara di essere munito dei necessari poteri.

I Conciliatori, accertate l'identità delle Parti, la capacità e il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame hanno preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto della normativa richiamata in epigrafe ed hanno quindi dato corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione della controversia avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro e transazione generale e novativa, a seguito del quale hanno preso atto che le Parti sono pervenute alla sistemazione totale della stessa nei seguenti termini

Premesso che:

- a) il Lavoratore è stato assunto dalla società in data [●] con un contratto a tempo indeterminato;
- b) in data 20 febbraio 2012, la Società ha avviato una procedura di riduzione del personale e di avvio del collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 3, comma 3, 4 e 24, L. 223/1991, dichiarando la presenza di esuberi strutturali non riassorbibili con riguardo a tutto l'organico presente in azienda, pari, a quella data, a 91 unità;
- c) nel corso dell'esame con le OO.SS. tenutosi l'8 marzo 2012 venivano approfondite la situazione aziendale e le ragioni della prevista riduzione del personale, connesse al fatto che non era prevedibile una ripresa dell'attività aziendale;
- d) in tale sede le parti convenivano sul ricorso alla Cassa concorsuale ai sensi dell'art. 3, L. 223/1991, di cui alla comunicazione inviata dalla Società del 20 febbraio 2012;
- e) le Parti, pertanto, pervenivano all'accordo per cui il collocamento in mobilità avrebbe riguardato, lavoratori che, nel corso della predetta Cassa concorsuale e compatibilmente con le esigenze tecnico - produttive ed organizzative della società, avessero manifestato l'intenzione di non opporsi alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla conseguente collocazione in mobilità e si fossero resi disponibili alla firma di un verbale di conciliazione al fine della definizione di ogni questione connessa al rapporto di lavoro;
- f) in data [●] il Lavoratore ha manifestato per iscritto tale intenzione e la società ha, dunque, proceduto con lettera del [●] alla comunicazione del recesso e collocamento in mobilità;
- g) con il presente accordo, le Parti intendono definire bonariamente ogni possibile ragione di lite conciliando e transigendo ex artt. 1965 e seguenti c.c., anche in via generale e novativa, ogni e qualsiasi pretesa che possa derivare, sia in via causale sia in via meramente occasionale, dal rapporto di lavoro intercorso e dalla sua cessazione, anche al fine di evitare l'alea di un eventuale giudizio.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente verbale.



2. Con la sottoscrizione del presente verbale, il Lavoratore in adesione agli accordi di cui in premessa:
- accetta il licenziamento intimato dalla Società e il conseguente collocamento in mobilità; a tal riguardo, le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto di lavoro è cessato definitivamente in data [●] ("Data di Cessazione"), con rinuncia reciproca al preavviso;
  - rinuncia ad ogni impugnazione di tale licenziamento nonché ad ogni azione e/o domanda e/o pretesa connessa e/o comunque occasionata dalla costituzione, esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro con la Società, dichiarando alla Data di Cessazione di non aver alcunché a pretendere dalla Società a qualsiasi titolo, ivi incluso quanto connesso al preavviso, all'indennità di mancato preavviso, alle differenze retributive, all'errato inquadramento, ai maggiori compensi e/o all'indennità comunque denominate, nonché ogni altro elemento di carattere retributivo di fonte sia legale che contrattuale - ad esclusione di quanto al punto 4 che segue - eventuale demansionamento e ai connessi risarcimenti del danno, alle incidenze di tutte le voci testé indicate sugli istituti legali e contrattuali;
  - rinuncia ad ogni azione e/o domanda e/o pretesa connessa al collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria e/o concorsuale e/o al collocamento in mobilità.
3. La Società accetta le rinunce di cui al punto 2 e a sua volta rinuncia ad ogni ragione di credito e comunque ad azione e/o pretesa nei confronti del Lavoratore in relazione all'attività da questi prestata nell'ambito del rapporto di lavoro. Il Lavoratore accetta le rinunce della Società. Le Parti, ove esistente, con il presente accordo rinunciano altresì reciprocamente al patto di non concorrenza e agli obblighi relativi.
4. La Società, in ragione dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro si impegna a liquidare al Lavoratore, negli ordinari tempi tecnici connessi alla procedura concorsuale pendente, le somme che risultassero eventualmente dovute a titolo di indennità per ferie non godute, festività, permessi, oltre che a titolo di trattamento di fine rapporto; il Lavoratore si riserva il diritto di effettuare una verifica contabile con riferimento alla predette spettanza di fine rapporto.
5. Con la sottoscrizione del presente verbale, che ha valore di transazione generale novativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 c.c., le parti si danno atto della estinzione totale e definitiva di ogni motivo di controversia tra le stesse sussistente, a tutti gli effetti di legge e/o di contratti ed accordi collettivi ed individuali, nonché di ogni altra attuale o possibile controversia tra loro, sia contrattuale che extracontrattuale, senza esclusioni e/o eccezioni.

In considerazione di quanto sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente verbale, hanno inteso conciliare qualsivoglia controversia e dichiarano, pertanto, di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi motivo, pretesa o ragione inerente od occasionato dal predetto rapporto, concordando che la sottoscrizione del presente verbale riveste carattere definitivamente abdicativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c.

Letto, firmato e sottoscritto.

Lavoratore

Società

I conciliatori